



**Protezione Ambiente Sicurezza**  
**Studio associato professionale**

Via Lana, 1 – 25020 FLERO (Brescia)  
Telefono 030.3583956  
Fax 030.3583957  
www.studiopas.it  
e-mail : info@studiopas.it  
Partita IVA : 03539590178

**CIRCOLARE N° 6 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

**CARRELLI ELEVATORI E SOLLEVAMENTO DI PERSONE**  
**Circolare Ministero del Lavoro prot. 15-SEGR-0003326 del 10-2-2011**

Com'è noto agli addetti ai lavori, una delle problematiche più frequenti inerenti le attività di manutenzione, è quella di poter utilizzare – fra gli altri – i cosiddetti “cestelli” da inserire sulle forche dei carrelli elevatori – notoriamente soggetti a divieto di sollevamento persone – per sollevare in quota operatori.

La normativa vigente in merito è oggetto di interpretazioni contrastanti e già più volte sono state emesse note di chiarimento. Ricordiamo fra tutte forse la principale, la circolare 7/11/2006 dell'ISPESL che introduceva chiarimenti in merito, fra l'altro, all'eventuale obbligo di certificazione dell'insieme costituito da carrello elevatore e gabbia. In tale circolare si faceva inoltre riferimento all'indicazione di legge dell'allora D.P.R. 547/55, poi recepito in toto dal punto 3.1.4 dell'All. VI al D. Lgs. 81/2008 su cui la lettera circolare di oggi, lettera circolare 10 febbraio 2011, n. Prot. 15/SEGR/0003326, tenta di fare ulteriormente luce, ovvero sulla possibilità di utilizzare appunto tali sistemi ma solo in particolari condizioni di “Eccezionalità”, sottolineando i requisiti necessari affinché tali condizioni di Eccezionalità siano effettivamente validabili.

Il punto 3.1.4 dell'allegato VI dice: *“Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo”.*

La circolare ora precisa che tale condizione vale per:

- Quando si tratti di operare in situazioni di emergenza
- Per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- Quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalle specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

***Per una lettura approfondita della circolare, vi invitiamo a scaricarla nella “area riservata” del ns sito, nella sezione news.***